

# Consorzio Polymer Servizi Ecologici

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le  
Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas  
Piazza Cavour, 5  
20121 – MILANO MI  
c.a. Direzione Infrastrutture, unbundling  
e certificazione

Terni li 04 Settembre 2013.

OGGETTO: Osservazioni al Documento per la consultazione 329/2013/R/eel, recante proposte per l'attuazione delle agevolazioni tariffarie previste dal D.M. 5 aprile 2013 'Imprese a forte consumo di energia'.

Premesso che:

- POLYMER SERVIZI ECOLOGICI (in seguito POLYMER) è un Consorzio con sede in Terni, i cui soci sono tutte le società che prelevano energia elettrica all'interno della Rete Interna d'Utenza (in seguito RIU), così come definita dalla Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (in seguito AEEG) Arg/elt 66/10.
- con la Deliberazione 28 luglio 2011 - VIS 82/11 l'AEEG ha chiuso l'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 25 gennaio 2011, VIS 05/11, sull'erogazione dei servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione, misura e del servizio di salvaguardia dell'energia elettrica presso il Polo chimico di Terni e ha adottato provvedimenti prescrittivi urgenti ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 15 novembre 1995, n. 481;
- come risulta anche dal Resoconto conclusivo approvato con la deliberazione VIS 82/11, nel febbraio 2011, Enel Distribuzione ha identificato, per ciascuna delle utenze connesse alla RIU, un punto di prelievo, cui ha associato il relativo POD, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 (cfr. punti 2.19, 3.30, 3.55, 5.13, 6.22 del Resoconto);
- ai sensi del punto 2, lettera x), della deliberazione VIS 82/11, Edison si coordina con Enel Distribuzione al fine di trasmettere, in tempi coerenti con quelli definiti dalle disposizioni dell'AEEG, le informazioni necessarie all'adempimento delle prescrizioni in capo alla medesima Enel Distribuzione, ivi inclusi i dati di misura relativi ai prelievi e alle immissioni di energia elettrica attraverso i punti di connessione interni alla RIU e le procedure relative alla sospensione della fornitura in caso di morosità dei clienti finali;
- vista la G.U. n. 91 Decreto legge 5 aprile 2013 del Ministero delle Finanze 'Definizione delle imprese a forte consumo di energia'

.....

- vista la delibera AEEG 168/2013/R/eel del 23 aprile 2013 con *'Avvio di procedimento per la rideterminazione dei criteri di ripartizione degli oneri generali di sistema elettrico a carico dei clienti finali'*

- visto il Documento di consultazione dell'AEEG 329/2013/R/eel *'Modalità operative per l'attuazione delle norme in materia di agevolazioni tariffarie alle imprese a forte consumo di energia, di cui al decreto del Ministero dell'Economia e Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 5 aprile 2013'*

- visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto ministeriale del 5 aprile 2013 che ha indicato i criteri per l'individuazione delle *'imprese a forte consumo di energia'* (di seguito richiamate anche come *'imprese energivore'*):

*"Sono imprese a forte consumo di energia le imprese per le quali, nell'annualità di riferimento, si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:*

*a. abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 gigawattora di energia elettrica oppure almeno 2,4 gigawattora di energia diversa dall'elettrica;*

*b. il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività, determinato ai sensi dell'art. 4, e il valore del fatturato, determinato ai sensi dell'art.5, non sia risultato inferiore al 3 per cento".*

- visto l'art. 3 del decreto ministeriale 5 aprile 2013 che prevede:

*"1. La rideterminazione degli oneri generali di sistema elettrico di cui all'art. 39, comma 3, del decreto legge n. 83 del 2012, si applica esclusivamente alle imprese per le quali la condizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del presente decreto, si sia verificata con riferimento alla sola energia elettrica ed il rapporto tra il costo effettivo dell'energia elettrica utilizzata ed il valore del fatturato non sia risultato inferiore al 2 per cento.*

*2. La rideterminazione degli oneri generali di sistema elettrico è elaborato secondo criteri di decrescenza in funzione dei consumi di energia elettrica e del rapporto di cui al comma 1, eventualmente anche con riferimento ai settori di attività di cui ai codici ATECO e al livello di tensione, mediante l'Atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico di cui all'art. 39, comma 3, del decreto legge n. 83 del 2012."*

- inoltre, il Ministro dello sviluppo economico, in data 24 aprile 2013, ha adottato l'atto di indirizzo nei confronti dell'Autorità, contemplato dal richiamato art. 39, comma 3, del decreto legge n. 83 del 2012 il quale individua quattro classi di appartenenza delle *'imprese' energivore*, in relazione all'indice di intensità elettro-energetica (rapporto tra i costi dell'energia elettrica e valore fatturato) con l'obiettivo di modulare in modo progressivo l'entità del beneficio consistente nella riduzione degli oneri generali di sistema secondo percentuali di sconti pari a:

*a) 15% per la classe di utenze energivore con valori dell'indice di intensità elettro-energetica compreso tra 2% e 6%*

*b) 30% per la classe di utenze energivore con valori dell'indice di intensità elettro-energetica compreso tra 6% e 10%*

*c) 45% per la classe di utenze energivore con valori dell'indice di intensità elettro-energetica compreso tra 10% e 15%*

*d) 60% per la classe di utenze energivore con valori dell'indice di intensità elettro-energetica superiore al 15%*

Visto, in particolare, il punto 3.8 del Documento di consultazione dell'AEEG 329/2013/R/eel, che recita:

- *‘Infine, per quanto riguarda le Reti Interne di Utenza (RIU), si sottolinea che l'energia utilizzata nell'ambito di dette reti non può essere considerata ai fini della dichiarazione dal momento che i punti di prelievo interni alla RIU non si trovano sulla rete pubblica e non sono in genere dotati di misure fiscali. Solo l'impresa che svolge la funzione di gestore della RIU può includere nella propria dichiarazione l'energia prelevata al punto di prelievo dalla rete pubblica, nella quota utilizzata per usi propri. Tale situazione si rende necessaria anche per la attuale indisponibilità di misure opportunamente validate relative all'energia elettrica prelevata tramite i punti di connessione interni alla RIU’.*

si rileva che quanto rappresentato nel sopra citato punto 3.8 non corrisponde alla realtà della RIU del sito Polymer, per la quale, in forza della deliberazione VIS 82/11 dell'AEEG:

- 1) ogni punto di prelievo interno alla RIU ha il proprio POD, con riferimento al quale viene acquistata energia elettrica sul mercato libero;**
- 2) vi è disponibilità delle misure validate dal gestore di rete relative all'energia elettrica prelevata tramite i punti di connessione interni alla RIU.**

**Si rileva inoltre che tutti i punti di prelievo interni alla RIU sono altresì dotati di misuratore riconosciuto ai fini fiscali.**

**Pertanto, i clienti connessi alla RIU si trovano nelle stesse condizioni di accesso alla rete e al mercato di qualunque altro cliente.**

Alla luce di tutto quanto precedentemente esposto, si ritiene che la proposta di cui al punto 3.8 del Documento di consultazione 329/2013/R/eel dovrebbe contenere una opportuna precisazione in base alla quale i clienti che, seppur connessi a RIU, dispongono di un proprio POD e delle misure dell'energia elettrica prelevata tramite i punti di connessione interni alla RIU, possono accedere all'elenco delle imprese energivore e ai benefici previsti dal DM 5 aprile 2013 con riferimento ai propri consumi.

Diversamente, si concretizzerebbe una palese discriminazione per i clienti connessi a RIU dotati di POD e di misure dell'energia elettrica prelevata, i quali, pur avendo tutti i requisiti formali e sostanziali per l'accesso ai benefici previsti dal DM 5 aprile 2013, ne sarebbero immotivatamente esclusi.